– La durata del preavviso nelle dimissioni del lavoratore, tra autonomia individuale e limiti di sistema –

– Febbraio 2026 –

a cura di *Filippo Capurro*

Metto a disposizione un mio contributo, pubblicato su "□□□□□ – □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□".

Il contributo prende le mosse dalla sentenza Trib. Tivoli, 13 novembre 2025, n. 1488 (est. Ottoni), che affronta un tema delicato e tutt'altro che marginale: la legittimità degli accordi individuali che **prolungano il termine di preavviso nelle dimissioni** del lavoratore rispetto a quello fissato dalla contrattazione collettiva.

Il saggio si misura con una domanda centrale: fino a che punto l'**autonomia individuale** può incidere sulla durata del preavviso senza trasformarlo in una barriera all'uscita dal rapporto?

La giurisprudenza di legittimità ha ammesso la possibilità di deroghe individuali, ma solo a condizione che siano sorrette da una **controprestazione effettiva, specifica e proporzionata**. In assenza di un reale sinallagma, l'allungamento del termine si risolve in una deroga peggiorativa e, dunque, in una compressione ingiustificata della libertà professionale del lavoratore.

Il rischio – ben colto anche dalla decisione di Tivoli – è quello di uno **slittamento funzionale** del patto di prolungamento verso un vero e proprio patto di non concorrenza anticipato, privo però delle garanzie e del corrispettivo richiesti dall'ordinamento.

La pronuncia non si arresta alla verifica formale della clausola, ma conduce un controllo sostanziale sull'equilibrio dell'assetto pattizio: il prolungamento è legittimo solo se resta strumento di regolazione della transizione, e non diventa meccanismo di fidelizzazione forzata.

In questa prospettiva, il contributo propone anche una **riflessione di sistema sul ruolo dell'art. 2118 c.c.**, inteso come **norma sulle fonti (qualificate)** e presidio silenzioso della libertà di recesso.
Il preavviso, così, torna alla sua natura originaria: non vincolo di permanenza, ma **strumento di governo dell'uscita dal rapporto**.

Scarica il contributo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO